

di altre circostanze? Essi riposeranno tranquilli, pensando che ad ogni evento il potere esecutivo, avendo la facoltà di provvedere con decreto reale, incorrerebbe in una certa responsabilità morale, se non usasse di questa facoltà per impedire gl'inconvenienti quante volte circostanze straordinarie veramente imprevedibili togliessero al Parlamento il mezzo di discutere il progetto di legge; cosa che io non credo, perchè il medesimo sarà presentato alla prima tornata della Sessione del 1862.

**FABRICATORE.** Io lascierei la facoltà di richiedere che le copie siano marchiate, ove non si potesse altrimenti, agli autori ed agli editori, i quali abbiano diritti da far valere sopra di quelle, sì che ove una qualche spesa bisognasse a quest'effetto, la medesima venisse portata da colui nel cui interesse venisse ella a farsi.

**PRESIDENTE.** Ella non propone verun emendamento?

**FABRICATORE.** Me ne rimetto alla proposta che farà l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mancini propone un articolo separato dopo il terzo, o come un'alea all'articolo terzo?

**MANCINI.** Mi pare che dovrebbe costituire un articolo separato da collocarsi avanti l'articolo terzo del progetto attuale, dappoichè l'oggetto della mia proposta è totalmente diverso da quella cui si riferiscono i due articoli precedenti.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti, come articolo terzo, l'emendamento del deputato Mancini.

Lo rileggo:

« Nondimeno è fatta facoltà al Governo di provvedere altrimenti con decreto reale alla garanzia del libero spaccio delle riproduzioni letterarie ed artistiche che si riconoscono eseguite anteriormente alla promulgazione del succitato decreto 17 febbraio 1861. »

Chi intende di approvare questo articolo, sorga.

(La Camera approva.)

« Art. 4. La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1862. »

(La Camera approva.)

#### **PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE SULLE GUARDIE DOGANALI.**

**PRESIDENTE.** Il signor ministro delle finanze ha la parola per presentare un progetto di legge.

**BASTOGI, ministro delle finanze.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge sulle guardie doganali.

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli uffizi.

#### **DISCUSSIONE E VOTAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SUL CENSIMENTO.**

**PRESIDENTE.** Prima di passare alla votazione segreta sul progetto di legge testè discusso, mi pare che si potrebbe mettere in discussione l'altro che riguarda la convalidazione del decreto regio riflettente il censimento della popolazione del regno, e procedere poi simultaneamente allo squittinio sopra ambidue. (Sì! sì!)

Domando al signor ministro di agricoltura e commercio se accetta l'emendamento proposto dalla Commissione all'articolo 2.

**CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio.** Lo accetto.

**PRESIDENTE.** Dunque si apre la discussione generale sul progetto della Commissione accettato dal Ministero.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, la medesima si intenderà chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. I capi di famiglia, i capi dei corpi e degli stabilimenti che riuniscono più persone in convivenza, non che gli individui che vivono da soli, dovranno iscrivere nelle schede, che saranno distribuite a domicilio per il censimento della popolazione del 31 dicembre 1861 al 1° gennaio 1862, tutte le annotazioni corrispondenti alle categorie di dette schede, che saranno tenuti di consegnare riempite ai commessi comunitativi che recherannosi a tal uopo nelle rispettive case dopo il 1° gennaio 1862. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. Coloro che ricusassero di consegnare la scheda riempita, o di proposito la riempissero inesattamente, ovvero che, non essendo idonei, rifiutassero di dare alle persone incaricate del ritiro le indicazioni necessarie per redigerla o per correggerla, incorreranno in una pena pecuniaria estensibile a lire 50; nel caso poi di falsa iscrizione nel numero delle persone esistenti nella loro casa, la detta pena potrà estendersi fino a lire duecento.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Il decreto reale dell'8 settembre 1861 è convalidato e convertito in legge. »

(La Camera approva.)

Si procederà ora allo squittinio segreto su entrambe le leggi testè discusse.

(Segue la votazione per la durata di un'ora.)

Non essendovi un numero di voti sufficiente per rendere valida la votazione, questa sarà rimandata all'altra seduta.

L'adunanza è sciolta alle ore 5.